

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
76/2013/R/GAS

MERCATO DEL GAS NATURALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STOCCAGGIO E DI BILANCIAMENTO
DEL GAS NATURALE CONNESSE AI DECRETI DEL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO 15 FEBBRAIO 2013

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
21 febbraio 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in relazione alla definizione delle modalità di effettuazione delle aste di capacità di stoccaggio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013, in materia di stoccaggio di modulazione. Il presente documento illustra altresì gli orientamenti dell'Autorità circa possibili integrazioni alla disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas connesse alla riforma dei servizi di stoccaggio oggetto dei predetti decreti.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 28 febbraio 2013. Tale termine è stato stabilito contemperando l'esigenza di partecipazione dei soggetti interessati alla formazione del provvedimento con l'urgenza e l'indifferibilità del provvedimento connesse all'esigenza di garantire l'ordinato svolgimento delle procedure di allocazione ad asta delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013/2014 e l'erogazione del servizio di stoccaggio dall'1 aprile 2013. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
PREMESSA	4
CONTESTO NORMATIVO	4
2. GLI ELEMENTI DISTINTIVI DELLA PROPOSTA.....	7
L'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (ARTT. 1-2)	7
LE PROCEDURE (ART. 3) E LA LORO ORGANIZZAZIONE (ART. 4).....	7
IL RACCORDO CON STRUTTURA TARIFFARIA VIGENTE (ART. 5).....	8
L'IMPATTO SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA (ART. 6)	9
L'INTEGRAZIONI AL REGIME DI BILANCIAMENTO (ART. 7).....	9
3. ALLEGATO 1	11

1. Introduzione

Premessa

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità circa le modifiche da apportare, sulla base del mutato quadro normativo di seguito descritto, alla vigente regolazione dei criteri e delle procedure con cui le imprese di stoccaggio di gas naturale conferiscono la capacità per i servizi di stoccaggio.
- 1.2 In particolare le proposte oggetto del presente documento per la consultazione perseguono i seguenti obiettivi:
- a) dare attuazione alle disposizioni normative introdotte dal Ministro per lo sviluppo economico con il decreto 15 febbraio 2012 in materia di conferimento di capacità di stoccaggio con procedure d’asta;
 - b) consentire, anche attraverso criteri transitori, l’ordinato svolgimento delle attività connesse ai servizi di stoccaggio con riferimento al prossimo anno termico dello stoccaggio, a partire dall’1 aprile 2013;
 - c) definire procedure di conferimento semplici, da un lato rapidamente implementabili da parte delle imprese di stoccaggio, dall’altro facilmente valutabili in termini economici da parte degli utenti dei servizi di stoccaggio;
 - d) rimandare al prossimo periodo regolatorio dello stoccaggio (2014) ogni altro intervento sulle delibere di riferimento relative ai criteri di accesso e tariffari (119/05 e 119/10).

Contesto normativo

- 1.3 Le disposizioni originarie del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) relative all’accesso allo stoccaggio e agli obblighi di modulazione delle forniture ai clienti “di piccole dimensioni”, in capo ai soggetti che esercitano l’attività di vendita, sono state progressivamente riviste dal legislatore negli ultimi due anni. A ciò si aggiungono ulteriori disposizioni normative su dette tematiche, la cui implementazione è di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
- 1.4 Si fa in questa sede particolare riferimento a:
- a) il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11) recante l’attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE;
 - b) il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente modificato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, a sua volta convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge n. 1/12).

- 1.5 In merito alle norme che regolano l'accesso alle infrastrutture di stoccaggio, rileva il testo vigente, frutto delle recenti modifiche, del decreto legislativo n. 164/00, che prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio.
- 1.6 In merito alle norme che definiscono gli obblighi di modulazione delle forniture ai clienti "di piccole dimensioni", il legislatore dispone al medesimo articolo 12, comma 7 del decreto legislativo n. 164/00, che le capacità di stoccaggio di modulazione, fatta salva la priorità assegnata alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale (stoccaggio minerario), sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2 (vedi infra). Il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.
- 1.7 L'articolo 18, comma 2, stabilisce infine che i soggetti che svolgono l'attività di vendita forniscono il servizio di modulazione stagionale e di punta, stagionale e giornaliera, adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, secondo criteri determinati dal Ministero. A questo fine, i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste (articolo 18, comma 6).
- 1.8 Oltre alle modifiche al decreto legislativo n. 164/00, il legislatore è intervenuto sulla materia con il decreto legge n. 1/12, il quale stabilisce:
- a) che le capacità di stoccaggio di gas naturale che dovessero rendersi annualmente disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico (articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 164/00), nonché delle sopracitate modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero, per l'offerta alle imprese industriali [...], e alle imprese di rigassificazione [...] (articolo 14, comma 1);
 - b) che il Ministero determina:
 - la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti "di piccole dimensioni", da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (articolo 14, comma 3);
 - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti (pro-quota);

- 1.9 Dette procedure di asta competitiva sono utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate secondo quanto sub a). L’Autorità ha il compito di destinare le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria alla riduzione delle tariffe di distribuzione nel caso sub § 1.8b), alla riduzione della tariffa di trasporto nel caso sub § 1.8a).
- 1.10 Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012 ha rideterminato il volume di stoccaggio strategico in 4,6 miliardi di metri cubi rendendo così disponibile una capacità di 500 milioni di metri cubi di spazio da offrire alle imprese industriali e alle imprese di rigassificazione con le finalità disposte dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge n.1/2012.
- 1.11 Con il recente decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013 (di seguito: decreto stoccaggio gnl rigassificato) tale capacità è quindi ripartita, nella misura di 50 milioni di metri cubi alle imprese di rigassificazione e di 450 milioni di metri cubi alle imprese industriali di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale.
- 1.12 Parimenti, il secondo decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013 (di seguito: decreto stoccaggio modulazione) ha determinato nella misura di:
- a) 6.700 milioni di standard metri cubi lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall’articolo 14 del decreto legge n. 1/12 e da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti “di piccola dimensione” per l’anno di stoccaggio 1 aprile 2013 – 31 marzo 2014¹;
 - b) 2.500 milioni di standard metri cubi (dei 6.700) la capacità di stoccaggio di modulazione conferita dall’impresa maggiore di stoccaggio secondo procedure di asta competitiva;
 - c) 4.200 milioni di standard metri cubi (dei 6.700), la capacità di stoccaggio di modulazione conferita mediante le procedure di conferimento vigenti stabilite nei Codici di stoccaggio, ai soggetti che direttamente o indirettamente forniscono gas ai clienti “di piccola dimensione”;
 - d) 1.700 milioni di standard metri cubi, la capacità di stoccaggio conferita dall’impresa maggiore di stoccaggio mediante procedure di asta competitiva – come ricordato al precedente § 1.9 – aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00, unitamente alle capacità eventualmente non richieste per i servizi di cui al § 1.8a).
- 1.13 Sulla base di tali nuove disposizioni, l’Autorità, con la recente deliberazione 75/2013/r/gas, ha definito i prodotti da conferire per il prossimo anno termico dello stoccaggio:

¹ Contestualmente è stata rimandata per gli anni di stoccaggio successivi, la definizione degli obblighi di modulazione di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00.

- a) il primo, nell'ambito del cosiddetto "servizio di punta", prevede la disponibilità di una prestazione di erogazione variabile in funzione del mese della fase di erogazione e riguarda le capacità di stoccaggio disciplinate dal decreto stoccaggio modulazione, articolo 1, commi 4 e 5;
 - b) il secondo, nell'ambito del cosiddetto "servizio uniforme", prevede la disponibilità di una prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione e riguarda le capacità di stoccaggio disciplinate dal decreto stoccaggio gnl rigassificato e dall'articolo 1, comma 6, del decreto stoccaggio modulazione.
- 1.14 Vista l'urgenza di definire quanto in oggetto, nonché l'esigenza degli operatori di disporre un quadro preciso dell'evoluzione della regolazione dei servizi di stoccaggio, l'Autorità, con il presente documento illustra i propri orientamenti in forma dispositiva, come di seguito allegata (Allegato 1).

2. Gli elementi distintivi degli orientamenti

L'oggetto del provvedimento (artt. 1-2)

- 2.1 Lo schema di provvedimento riguarda in primo luogo una delle tre modalità² di conferimento dei suddetti servizi ed in particolare quella attraverso procedure di asta competitiva, per le capacità di cui all'articolo 1, commi 5 ("servizio di punta") e 6 dal decreto stoccaggio modulazione, oltre ad eventuali capacità non conferite per i servizi di cui al decreto stoccaggio gnl rigassificato ("servizio uniforme").
- 2.2 In secondo luogo sono illustrati gli orientamenti circa alcune disposizioni in materia di condizioni economiche di fornitura e di bilanciamento di merito economico del sistema del gas connesse alla riforma dei servizi di stoccaggio oggetto del decreto stoccaggio di modulazione.

Le procedure (art. 3) e la loro organizzazione (art. 4)

- 2.3 Al fine di ottimizzare l'esito delle procedure di conferimento in asta e di consentire una valorizzazione efficiente dei singoli prodotti, è opportuno prevedere che siano predisposte due procedure distinte per i prodotti relativi ai due servizi, uniforme e di punta. Per le medesime ragioni risulta opportuno consentire la massima partecipazione da parte di soggetti potenzialmente interessati.
- 2.4 Peraltro il combinato disposto dei decreti attuativi prevede che tali procedure siano utilizzabili anche per le capacità di stoccaggio che eventualmente non

² Le altre due modalità sono 1) il "pro quota", per le capacità di cui all'articolo 1 del decreto stoccaggio gnl rigassificato e di cui all'articolo 1, comma 5 dal decreto stoccaggio modulazione, e 2) modalità specifiche, per le capacità di cui all'articolo 2 del decreto stoccaggio gnl rigassificato.

allocate per i servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale di cui all'articolo 2 del decreto stoccaggio gnl rigassificato.

- 2.5 Alla luce dei differenziali stagionali di prezzo del gas, sensibilmente ridotti rispetto al passato, previsti per il prossimo anno termico dello stoccaggio, pare opportuno estendere la possibilità che anche eventuali capacità di stoccaggio non conferite – perché non richieste nell'ambito della riserva di 4.200 milioni di standard metri cubi di capacità da conferire “pro quota” – possano rientrare nelle procedure di asta ed in particolare nella procedura d'asta per la capacità del servizio di punta.
- 2.6 L'Autorità quindi intende prevedere che l'impresa maggiore di stoccaggio espleti, per ciascun servizio (di punta o uniforme) una prima fase secondo le procedure per il conferimento della capacità di stoccaggio ai sensi degli articoli 5 e 6 della deliberazione 75/2013/R/gas, e quindi provveda ad istruire le procedure d'asta comprensive delle capacità eventualmente non conferite in precedenza. Le scadenze delle procedure ad asta di ciascun servizio sono definite tenendo conto delle scadenze dei precedenti conferimenti di capacità per il medesimo servizio.
- 2.7 Infine, per coniugare gli obiettivi di sicurezza del sistema gas (incentivare il riempimento degli stoccaggi) con la necessità, sopra ricordata, che le procedure producano esiti efficienti, in linea con le attuali dinamiche di mercato, l'Autorità propone che sia utilizzato un criterio di valorizzazione delle capacità al prezzo marginale, prevedendo un prezzo di riserva pari a zero.
- 2.8 Peraltro, oltre ai noti benefici delle aste a prezzo marginale in base alle quali ciascun soggetto assegnatario paga il medesimo prezzo unitario, giova osservare che tale meccanismo d'asta consente di assicurare, attraverso l'aggiornamento della componente QS illustrato di seguito, la neutralità economica, rispetto agli esiti dell'asta, per gli operatori che forniscono direttamente o indirettamente i “clienti di piccole dimensioni”.

Il raccordo con la struttura tariffaria vigente (art. 5)

- 2.9 L'introduzione di procedure d'asta per il conferimento di capacità per i servizi uniforme e di punta richiede di raccordare i corrispettivi pagati dagli utenti in esito alle procedure d'asta, con gli attuali corrispettivi per la capacità di stoccaggio. L'assetto prospettato all'articolo 5, in coerenza con le esigenze rappresentate al punto 2.7, prevede l'applicazione, allo spazio conferito, del corrispettivo determinato in esito all'asta, e che non siano applicati i corrispettivi per la capacità di punta di iniezione ed erogazione.
- 2.10 Inoltre, in aggiunta alle disposizioni specificamente previste, nello schema di provvedimento, in applicazione del decreto legge n. 1/12 in merito alla destinazione di eventuali rendite in eccesso rispetto ai corrispettivi tariffari (riduzione delle tariffe di trasporto e distribuzione), nel caso simmetrico in cui i corrispettivi d'asta non consentano di recuperare, da parte delle imprese di stoccaggio, le quote di ricavi regolati, l'Autorità ritiene che sia opportuno prevedere che tali differenze siano recuperate, sulla tariffa di trasporto e di distribuzione.

L'impatto sulle condizioni economiche di fornitura (art. 6)

- 2.11 Fatto salvo quanto prospettato dall'Autorità in merito alla componente QS delle condizioni economiche di fornitura nel recente documento per consultazione 58/2013/R/gas, a partire dall'1 aprile 2013 essa andrà rideterminata per almeno due ragioni.
- 2.12 La prima ragione risiede nella definizione, in riduzione rispetto alla situazione vigente, da parte del Ministro (decreto stoccaggio modulazione, articolo 1, comma 2) della capacità di spazio da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 164/00; è chiaro infatti che riducendo le esigenze di stoccaggio, è potenzialmente ridotto, al netto di esiti delle procedure d'asta eccezionalmente elevati, il costo della modulazione dei prelievi dei suddetti clienti, attraverso i servizi di stoccaggio.
- 2.13 In secondo luogo, si intende considerare nel calcolo della componente QS i nuovi corrispettivi d'asta per quota di capacità di stoccaggio così conferita; l'Autorità ritiene a tal fine definire un criterio di ponderazione sulla base delle capacità conferite "pro quota" ed in asta.

Le integrazioni al regime di bilanciamento (art. 7)

- 2.14 L'articolo 7 definisce i criteri di attuazione delle previsioni del punto 10 della deliberazione 538/2012/R/GAS, ed in particolare i criteri in base ai quali il responsabile del bilanciamento procede alla presentazione di offerte presso la sessione di bilanciamento di cui al punto 5 della medesima deliberazione e sono integrate le modalità di definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi in cui il responsabile del bilanciamento concluda transazioni in tale sessione.
- 2.15 La definizione dei predetti criteri nell'ambito del presente procedimento, appare opportuna al fine di consentire agli utenti una corretta valutazione del valore del servizio di stoccaggio nonché per precisare le modalità di gestione del sistema connesse all'introduzione dei profili di utilizzo delle capacità di erogazione secondo le previsioni dell'articolo 2 del decreto stoccaggio di modulazione.
- 2.16 In particolare l'Autorità intende precisare, per i casi in cui il responsabile del bilanciamento intervenga nella sessione di bilanciamento di cui al punto 5 della deliberazione 538/2012/R/GAS, le modalità di formazione del prezzo di sbilanciamento e delle condizioni a cui è remunerata, ai soggetti che contribuiscono al bilanciamento, la prestazione da essi non utilizzata e quindi disponibile a livello di sistema.
- 2.17 I criteri di intervento del responsabile del bilanciamento nell'ambito della predetta sessione di bilanciamento sono prospettati ai commi 7.1 e 7.4 rispettivamente per la fase di erogazione e di iniezione.
- 2.18 L'intervento del responsabile del bilanciamento nella sessione del giorno prima comporta la formazione di un prezzo per il bilanciamento, in linea generale, diverso dal prezzo che si formerà nella sessione di bilanciamento di cui alla deliberazione 45/11. Pertanto il prezzo di sbilanciamento (commi 7.2 e 7.5) sarà

determinato sulla base del valore marginale della risorsa attivata (ossia, a seconda dei casi – erogazione o iniezione – il prezzo maggiore o minore delle due sessioni).

- 2.19 I commi 7.3 e 7.6 definiscono, in linea con le disposizioni già definite con la deliberazione 289/2012/R/gas per i casi in cui si applica un prezzo di sbilanciamento amministrato (situazioni di emergenza per eccesso o carenza di gas in rete), le modalità di riconoscimento agli utenti dello stoccaggio del valore delle prestazioni di stoccaggio di cui dispongono e che non hanno utilizzato.
- 2.20 Infine in un'ottica di evoluzione del sistema di bilanciamento vero un assetto che, in coerenza con gli orientamenti europei nell'ambito della formazione del *network code* in materia, fornisca adeguati incentivi agli utenti a mantenere bilanciata la propria posizione, anche attraverso l'utilizzo del mercato infragiornaliero gestito dal GME, al comma 7.8, lo schema di provvedimento prevede l'applicazione di uno "*Small Adjustment*" (termine SA) ai corrispettivi di sbilanciamento.

3. Allegato 1

DELIBERA

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione 75/2013/R/gas.

Articolo 2 Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le procedure di asta competitiva, effettuate dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il conferimento delle capacità di stoccaggio di cui ai commi 5 e 6 del decreto stoccaggio di modulazione, nonché le capacità non conferite ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto stoccaggio gnl rigassificato..
- 2.2 Il presente provvedimento definisce altresì disposizioni in materia di condizioni economiche di fornitura e di bilanciamento di merito economico del sistema del gas connesse alla riforma dei servizi di stoccaggio oggetto del decreto stoccaggio di modulazione.

Articolo 3

Procedure di asta competitiva per il conferimento delle capacità per i servizi uniforme e di punta

- 3.1 L'impresa maggiore di stoccaggio svolge procedure distinte per il conferimento di capacità per ciascuno dei servizi uniforme e di punta.
- 3.2 Le capacità di cui al comma 3.1 sono conferite per un periodo di un anno termico dello stoccaggio.
- 3.3 Le procedure di cui al comma 3.1 sono organizzate in conformità con i criteri stabiliti all'articolo 4.
- 3.4 La capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme oggetto della relativa procedura di cui al comma 3.1 è pari alla somma della:
- a) capacità di spazio corrispondente alla capacità di 1700 MSmc individuata all'articolo 1, comma 6, del decreto stoccaggio di modulazione; e della
 - b) capacità di spazio che risulta disponibile a seguito della procedura di cui all'articolo 5 della deliberazione 75/2013/R/gas.
- 3.5 La capacità di spazio di stoccaggio per il servizio di punta oggetto della relativa procedura di cui al comma 3.1 è pari alla somma della:
- a) capacità di spazio corrispondente alla capacità di 2.500 MSmc individuata all'articolo 1, comma 4, del decreto stoccaggio di modulazione; e della
 - b) capacità di spazio che risulta disponibile a seguito della procedura di cui all'articolo 6 della deliberazione 75/2013/R/gas.

- 3.6 La partecipazione alle procedure di cui al comma 3.1 è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di stoccaggio.
- 3.7 Le capacità per il servizio di punta oggetto delle procedure di cui al presente articolo sono conferite entro il 19 marzo 2013 e le relative richieste di conferimento dovranno pervenire all'impresa maggiore di trasporto entro il 15 marzo 2013.
- 3.8 Le capacità per il servizio uniforme oggetto delle procedure di cui al presente articolo sono conferite entro il 27 marzo 2013 e le relative richieste di conferimento dovranno pervenire all'impresa maggiore di trasporto entro il 22 marzo 2013.

Articolo 4

Organizzazione delle procedure di conferimento della capacità

- 4.1 I soggetti interessati al conferimento di capacità per i servizi di punta e uniforme trasmettono all'impresa maggiore di stoccaggio, secondo modalità dalla stessa definite, le proprie richieste di conferimento.
- 4.2 Le modalità di trasmissione e di ricezione delle richieste di cui al comma 4.1 assicurano che le informazioni ivi contenute non siano accessibili prima del termine previsto per la loro apertura.
- 4.3 Le richieste di conferimento di cui al comma 4.1, contengono le relative offerte di acquisto le quali indicano:
 - a) il servizio, uniforme o di punta, al quale si riferisce l'offerta;
 - b) la capacità richiesta, espressa in termini di capacità di spazio di stoccaggio;
 - c) il corrispettivo offerto per la capacità di cui alla precedente lettera b), inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità richiesta.
- 4.4 Ciascun soggetto può presentare fino a 10 (dieci) offerte di acquisto per il conferimento di capacità per ciascun servizio.
- 4.5 Unitamente alla richiesta i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal codice di stoccaggio. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare è pari al corrispettivo indicato nell'offerta.
- 4.6 Le procedure di conferimento si svolgono accettando, nei limiti di cui al comma 4.8, le offerte di acquisto secondo l'ordine di merito economico, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto, sino a capienza delle capacità disponibili per ciascun servizio.
- 4.7 L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita *pro quota* sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.
- 4.8 Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto stoccaggio di modulazione, a ciascun soggetto o gruppo societario non può essere conferita, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo relativa al servizio uniforme, più del 25% della capacità oggetto della medesima procedura.

- 4.9 Il corrispettivo offerto di cui alla lettera c) del comma 4.3 non può essere inferiore a 0.
- 4.10 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna procedura è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura, ovvero al corrispettivo di cui al comma 4.9 nel caso in cui le capacità richieste siano inferiori alle capacità disponibili.
- 4.11 Le procedure di cui ai commi precedenti si concludono entro i due giorni lavorativi successivi al termine di cui al comma 4.1.
- 4.12 L'impresa maggiore di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di assegnazione entro il giorno successivo alla sua conclusione.

Articolo 5

Corrispettivi applicati alle capacità conferite ai sensi del presente provvedimento

- 5.1 Alle capacità di stoccaggio uniforme e di punta conferite nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente provvedimento è applicata la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 6 della RTSG, integrata come segue:
- alla capacità di spazio si applica, in luogo del corrispettivo f_s , il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla relativa procedura di conferimento;
 - alle capacità di erogazione e di iniezione si applica un corrispettivo pari a 0 (zero) in luogo dei corrispettivi f_{PI} e f_{PE} .
- 5.2 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione delle tariffe di distribuzione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge n.1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- la capacità per il servizio di punta conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata al corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla medesima procedura; e
 - la capacità per il servizio di punta resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando i corrispettivi f_s , f_{PI} e f_{PE} .
- 5.3 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione della tariffa di trasporto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge n.1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- la capacità per il servizio uniforme conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata al corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla medesima procedura; e
 - la capacità per il servizio uniforme resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando i corrispettivi f_s , f_{PI} e f_{PE} .

Articolo 6

Disposizioni in materia di condizioni economiche di fornitura

- 6.1 Il valore della componente QS di cui all'articolo 5 del TIVG è aggiornato, con decorrenza 1 aprile 2013, considerando un costo della capacità di stoccaggio di cui ai commi 4 e 5 del decreto stoccaggio modulazione determinato sulla base della media dei corrispettivi applicati alla capacità conferita per il servizio di punta ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 75/2013/R/gas e ai sensi della presente deliberazione, pesata sulla base della capacità cui essi si applicano.

Articolo 7

Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico

- 7.1 Qualora, in base alle previsioni dell'andamento delle immissioni e dei prelievi riferiti alla rete nazionale dei gasdotti per il giorno successivo, il responsabile del bilanciamento individui un' erogazione giornaliera dal sistema degli stoccaggi superiore alle prestazioni di erogazione compatibili con il mantenimento della sicurezza del sistema e determinate sulla base delle capacità di erogazione conferite e dei fattori di adeguamento di cui all'articolo 3 della deliberazione 75/R/2013/R/gas, il medesimo responsabile procede ad acquistare, nell'ambito della sessione di mercato organizzata dal GME ai sensi del punto 5 della deliberazione 538/2012/R/gas, i quantitativi necessari a riportare l'erogazione del sistema degli stoccaggi nei limiti delle predette prestazioni di erogazione disponibili.
- 7.2 Nei casi in cui la somma dell'erogazione effettiva dagli stoccaggi e dei quantitativi acquistati dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 7.1 sia risultata superiore, in un giorno gas, alla prestazione di erogazione disponibile determinata ai sensi del medesimo comma 7.1, il prezzo di sbilanciamento applicato al disequilibrio dell'utente, ai sensi del comma 17.1 della deliberazione n. 137/02, per il medesimo giorno gas, è pari al maggiore fra:
- a) il prezzo di sbilanciamento determinato ai sensi del comma 7.7 della deliberazione ARG/gas 45/11;
 - b) il corrispettivo unitario di acquisto dei quantitativi di cui al comma 7.1.
- 7.3 Nel caso di applicazione del prezzo di sbilanciamento determinato ai sensi del comma 7.2, il responsabile del bilanciamento:
- a) riconosce a ciascun utente che non ha utilizzato la prestazione continua di erogazione di cui dispone, un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, fra il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 7.2 e il prezzo di cui alla lettera a) del comma 7.2, moltiplicata per la prestazione continua di erogazione di cui dispone che non ha utilizzato;
 - b) applica a ciascun utente dello stoccaggio il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) moltiplicato per la capacità interrompibile di erogazione eventualmente utilizzata dal medesimo utente.
- 7.4 Qualora in base alle previsioni dell'andamento delle immissioni e dei prelievi riferiti alla rete nazionale dei gasdotti il responsabile del bilanciamento individui un'iniezione nel sistema degli stoccaggi superiore alle prestazioni di iniezione tecnicamente disponibili il medesimo responsabile procede a cedere, nell'ambito della sessione di mercato organizzata dal GME ai sensi del punto 5 della deliberazione 538/2012/R/gas, i quantitativi necessari a riportare l'erogazione del sistema degli stoccaggi nei limiti delle prestazioni tecnicamente disponibili.
- 7.5 Nei casi in cui la somma dell'iniezione effettiva negli stoccaggi e dei quantitativi ceduti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 7.4 sia risultata superiore, in un giorno gas, alle prestazioni di iniezione tecnicamente disponibili di cui al medesimo comma 7.4, il prezzo di sbilanciamento applicato al disequilibrio dell'utente, ai sensi del comma 17.1 della deliberazione n. 137/02, per il medesimo giorno gas, è pari al minore fra:

- a) il prezzo di sbilanciamento determinato ai sensi del comma 7.7 della deliberazione ARG/gas 45/11;
 - b) il corrispettivo unitario di cessione dei quantitativi di cui al comma 7.4.
- 7.6 Nel caso di applicazione del prezzo di sbilanciamento determinato ai sensi del comma 7.5, il responsabile del bilanciamento:
- a) riconosce all'utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, fra il prezzo di cui alla lettera a) del comma 7.5 e il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 7.5, moltiplicata per la prestazione continua di iniezione di cui dispone che non ha utilizzato;
 - b) applica a ciascun utente dello stoccaggio un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, di cui alla precedente lettera a) moltiplicata per la capacità interrompibile di iniezione eventualmente utilizzata dal medesimo utente.
- 7.7 La prestazione continua e la capacità interrompibili utilizzate di cui ai commi 7.3 e 7.6 sono determinate sulla base delle prenotazioni, come eventualmente riformulate, ai sensi del comma 14.2 della deliberazione n. 119/05.
- 7.8 A decorrere dall'1 ottobre 2013 il prezzo di sbilanciamento applicato al disequilibrio dell'utente ai sensi del comma ai sensi del comma 17.1 della deliberazione n. 137/02, è:
- a) aumentato di un importo SA se il disequilibrio è maggiore di zero; ovvero
 - b) diminuito di un importo SA se il disequilibrio è minore di zero.
- 7.9 L'importo SA è pari a 0,03 euro/GJ.
- 7.10 Con successivo provvedimento sono disciplinate le modalità di versamento dei proventi e di riconoscimento degli oneri del responsabile del bilanciamento connessi alla disciplina definita nel presente articolo.

Articolo 8 *Disposizioni finali*

- 8.1 Le disposizioni in materia di nuovi conferimenti di capacità di stoccaggio per sostituzione nella fornitura a clienti finali definite all'articolo 11 della deliberazione n. 119/05 trovano applicazione con riferimento alla sola capacità di stoccaggio conferita ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 75/2013/R/gas.
- 8.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.